

COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
- Provincia di Mantova -

ORIGINALE

Deliberazione 16 del 09-04-2014

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **nove** del mese di **aprile** alle ore **20:00** presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale, a seguito degli inviti diramati dal Sindaco, esaurite le formalità di legge, si è riunita, in sessione **Ordinaria**, in seduta **Pubblica** di **Prima convocazione**, il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

LEONI NICOLA	P
SOANA MARIA PIA	P
ZOCCOLI ROBERTO	P
PERBONI PAOLO	P
CHIMINAZZO MASSIMILIANO	P
BUGLIA ALESSANDRA	P
BERNARDELLI ALDO	P

COFFANI MAURO	P
PERDOMINI ENRICO	P
FERRETTI FRANCA	P
GANDOLFI GIUSEPPE	A
GROSSI ADELIO	A
GAIONI ANDREA	P

TOTALE PRESENTI 11 TOTALE ASSENTI 2

Assiste all'adunanza il Segretario verbalizzante Dott. VACCARO GIUSEPPE

Assume la Presidenza il Sig. LEONI NICOLA in qualità di Sindaco

E' presente alla seduta l'Assessore esterno CRISTINA VALDAMERI.

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente oggetto posto all'ordine del giorno:

O G G E T T O

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.**

O G G E T T O

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.**

Il Sindaco informa che l'aliquota è stata fissata al 1,4 per mille. Mostra la tabella delle detrazioni, precisando che per l'abitazione principale l'importo della detrazione coincide con quello del tributo, per cui per la tassa si azzerà. Precisa che non pagheranno nemmeno gli inquilini delle abitazioni in affitto e i genitori/figli in abitazioni concesse come principali in uso gratuito. Pertanto a Gazoldo, sull'abitazione principale, non si pagano nel 2014 IMU e TASI, mentre per il TARI sono state previste delle diminuzioni sulle utenze domestiche. Tutto questo è stato possibile grazie alle politiche di bilancio adottate dall'Amministrazione nel corso degli anni. Mostra infine una tabella di raffronto con gli altri Comuni, presa dalla stampa locale.

Il Sindaco, accertato che non vi sono interventi, pone in votazione il punto 13) dell'o.d.g

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale

sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche."

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ;

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento IUC – titolo 4) Regolamento Componente TASI - Art.37, nei seguenti casi :

- a) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA
- b) PER UNITA' IMMOBILIARI OCCUPATE DA SOGGETTI DIVERSI DAL TITOLARE E ADIBITE A ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELL'OCCUPANTE (che vi dimora abitualmente e in essa ha la residenza anagrafica) E PER LA SOLA QUOTA DI IMPOSTA DOVUTA DALL'OCCUPANTE (esempio : affittuario)
- c) PER UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO CHE VI DIMORANO ABITUALMENTE E CHE VI HANNO LA RESIDENZA ANAGRAFICA (GENITORI-

FIGLI)

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 di questa stessa seduta con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8° , della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento” .

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente” , oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :
 - a. aliquota di base: 1,4 per mille
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima

consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille ; aliquota IMU applicata pari a 8,3 per mille : somma IMU + TASI = 9,7 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

- b. aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze: 1,4 per mille
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille; aliquota IMU applicata pari al 4 per mille; somma IMU + TASI = 5,4 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)
- c. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,00 per mille ;
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 2 per mille; aliquota IMU applicata pari a 2 per mille ; somma IMU + TASI = 2 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU)
- d. Aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo censite nelle categorie catastali da A1 a A9 - e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate – concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo disponibile presso l'ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta: aliquota 1,4 per mille
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille ; aliquota imu applicata pari a 4,6 per mille : somma IMU + TASI = 6,00 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)
- e. aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo - censite nella categorie catastali da A/1 ad A/9 - e per le loro pertinenze, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelle occupate a titolo gratuito da soggetti dimoranti e residenti anagraficamente. Tale aliquota si applica anche alle unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione del proprietario o titolare di altro diritto reale, mentre non si applica alle pertinenze tenute a disposizione: 1,00 per mille;
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille ; aliquota IMU applicata pari a 9,60 per mille : somma IMU + TASI = 10,6 per mille, pari alla aliquota massima consentita IMU)

3) di determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7:

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA (ESCLUSE LE ABITAZIONI PRINCIPALI CENSITE NELLE CATEGORIE A1,A8,A9) :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

A3) per abitazione principale, ai fini della presente detrazione, si intendono anche le altre fattispecie equiparate ai fini imu all'abitazione principale, o per legge, o attraverso il regolamento approvato con la delibera CC N 26 DEL 27.9.2012; sono compresi inoltre anche gli alloggi Aler e loro pertinenze

DETRAZIONE : Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (escluse le abitazioni principali censite nelle categorie catastali A1, A8, A9) come sopra descritto , si applica una detrazione pari all'intero importo dell'imposta stessa, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

B) PER UNITA' IMMOBILIARI OCCUPATE DA SOGGETTI DIVERSI DAL TITOLARE E ADIBITE A ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELL'OCCUPANTE (che vi dimora abitualmente e in essa ha la residenza anagrafica) E PER LA SOLA QUOTA DI IMPOSTA DOVUTA DALL'OCCUPANTE (esempio : affittuario), ED ESCLUSE LE UNITA' IMMOBILIARI CENSITE NELLE CATEGORIE A1,A8,A9 :

b1) si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale **l'occupante (diverso dal proprietario o titolare di diritto reale sull'unità immobiliare)** e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per occupante di abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

b2) Per pertinenze dell'occupante (diverso dal proprietario o titolare di diritto reale sull'unità immobiliare) di abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DETRAZIONE : Dall'imposta TASI dovuta dall'occupante (diverso dal proprietario o titolare di diritto reale sull'unità immobiliare) per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale e residenza anagrafica dello stesso e per le relative pertinenze(escluse le abitazioni principali censite nelle categorie catastali A1, A8, A9) , si applica una detrazione pari all'intero importo dell'imposta stessa, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La presente detrazione non si applica sulla rimanente quota di imposta Tasi dovuta dal proprietario o titolare di diritto reale sull'unità immobiliare

c) PER UNITA' IMMOBILIARI (ESCLUSI I FABBRICATI CENSITI NELLE CATEGORIE A1,A8,A9) E PERTINENZE DELLA STESSE (CENSITE NELLE CATEGORIE CATASTALI C2, C6, C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie suindicate) CONCESSE IN USO GRATUITO a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo disponibile presso l'ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta:

DETRAZIONE : Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare così come sopra descritta si applica una detrazione pari all'intero importo dell'imposta stessa, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- servizio di pubblica sicurezza e vigilanza euro 44.230,00

- servizio di manutenzione del patrimonio comunale (edifici e aree comunali) euro 133.230,00

- servizi di manutenzione strade e illuminazione pubblica euro 136.680,00

- servizio di manutenzione del verde pubblico euro 95.750,00

- servizio di protezione civile euro 7.710,00

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 10.4.2014;

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con separata ed unanime votazione.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO -PRESIDENTE
LEONI NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
VACCARO GIUSEPPE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs.18.08.2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il **13-05-2014**

Gazoldo degli Ippoliti li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
VACCARO GIUSEPPE

C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T A '

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità (art.126-T.U. n. 267/2000) e
che è diventato esecutivo ai sensi art. 134- 3° comma –T.U. N. 267/2000 il **23-05-2014**

Gazoldo degli Ippoliti, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
VACCARO GIUSEPPE